


09872-19

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 198/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge  
Composta da:



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE



**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] - sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Grottaferrata, con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 21,00 alle ore 7,00 - avverso la decisione del Tribunale monocratico, emessa in data 25/3/2018, che aveva rigettato l'istanza - avanzata dal difensore di [REDACTED] di svolgere attività lavorativa nelle ore notturne. Tanto perché, rileva il Tribunale del riesame, l'istanza di modifica della misura non è stata previamente notificata alla persona offesa, in violazione dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen..

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] [REDACTED] a mezzo del difensore, lamentando "il travisamento del fatto sul punto dell'avvenuta acquisizione dei necessari pareri". Deduce che l'istanza di modifica era stata presentata all'udienza del 23 marzo 2018, alla presenza delle persone offese e del loro difensore, il quale si era opposto all'accoglimento della richiesta. Di tanto aveva dato atto anche il Tribunale monocratico, che aveva rigettato l'istanza per ragioni diverse.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Effettivamente, come dedotto dal ricorrente, l'istanza rivolta ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di Grottaferrata nelle ore notturne era stata presentata dall'interessato all'udienza del 23 marzo 2018, alla presenza delle persone offese e del loro difensore, il quale aveva avuto modo di esprimere, sull'istanza, il proprio parere (infatti, si era opposto). Di tanto aveva dato atto anche il Tribunale monocratico, che aveva rigettato l'istanza per ragioni diverse.

Non era consentito, pertanto, al Tribunale del riesame rigettare l'istanza per il motivo addotto nel provvedimento, giacché l'obbligo di notifica al difensore, istituito con d.l. 14-8-2013, n. 93, conv. in l. 15-10-2013, n. 119, allorché si proceda per uno dei reati previsti dal comma 2/bis dell'art. 299 cod. proc. pen., non trova applicazione quanto la richiesta di modifica o sostituzione della misura sia avanzata in udienza, alla presenza della persona offesa o del suo difensore.


Segue a tanto che il provvedimento va annullato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

### P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso l'8/11/2018

Il Consigliere Estensore  
(Antonio Settembre)



Il Presidente  
(Maria Vessichelli)

